REVISORE UNICO

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA (BO) CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Verbale n. 10 del 11.04.2024

OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2023/2025. MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024.

L'Organo di Revisione Dott.ssa Barbara Guidi, nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 3/5/2021;

Acquisiti dal Servizio Personale dell'Unione Terre d'Acqua, con e-mail del9/4/2024, la proposta di aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 relativi al Comune di Anzola dell'Emilia da inserire nella delibera del PIAO 2024/2026 in corso di approvazione.

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- I'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter." aggiungendo all'ultimo periodo dello stesso comma che "Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.";
- l'art. 6 ter del citato D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, che prevede l'emanazione di decreti, di natura non regolamentare, adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in cui siano definite le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogni di personale ai sensi del citato art. 6, comma 2. Ai sensi del co. 5 le amministrazioni pubbliche comunicano, entro trenta giorni dalla loro adozione, utilizzando il sistema SICO, i PTFP e i relativi aggiornamenti annuali, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;
- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 8 maggio 2018, ai sensi del citato art. 6 ter, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- l'art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019, come modificato dal co. 853, art. 1, della Legge 27/12/2019 n. 160, il quale stabilisce che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una

spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanza e il Ministro dell'Interno del 17 marzo 2020 con cui si è disposta l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020, si sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, si è previsto, dal 2020 al 2024, un quinquennio di progressiva gradualità di incremento della spesa di personale registrata nel 2018, secondo le percentuali indicate in tabella 2), si è disposto che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dall'applicazione del D.M. 17/3/2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di contenimento della spesa previsto dall'art. 1, commi 557 quater e 562, della L. 27/12/2006 n. 296;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- la circolare esplicativa n. 1374 del 8/06/2020, emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro dell'Interno con la quale sono stati specificati gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto di spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, sono state individuate le tre fattispecie che possono ricorrere nell'applicazione della nuova normativa, sono stati chiariti gli effetti della nuova disciplina sulla mobilità tra Enti;

preso atto che:

 il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

rilevato:

- che sono state acquisite da parte dei Direttori di Area comunali, le attestazioni di insussistenza, nei relativi settori, di situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione dell'Unione
 Terre d'Acqua n. 366 del 7/11/2023 si è proceduto, stanti i presupposti normativi sin qui
 citati, ad effettuare una ricognizione della capacità assunzionale dei Comuni aderenti
 all'Unione Terre d'Acqua e verificato che il Comune di Anzola dell'Emilia registra un rapporto
 spesa di personale/entrate correnti pari al 26,57%;
- che la suddetta percentuale (26,57%) risulta inferiore alla percentuale massima prevista (27,00% delle spese anno 2022 cui corrisponde un importo di € 3.193.252,08), pertanto il Comune di Anzola dell'Emilia si colloca sotto il valore soglia, come da prospetto allegato alla proposta di deliberazione denominato C;
- che applicando la percentuale di progressività pari al 21% delle spese relative all'anno 2018 (€ 3.062.288,57), la quota è pari ad € 643.080,60; essendo quest'ultimo importo superiore a quello corrispondente alla percentuale massima (€ 50.295,97) si determina la "capacità assunzionale" del Comune di Anzola dell'Emilia in € 50.295,97;

preso atto che la capacità assunzionale del Comune di Anzola dell'Emilia è pertanto determinata in € 50.295,97 per l'anno 2023 e che la programmazione del fabbisogno di personale comporta un impiego del proprio spazio occupazionale inferiore al limite della capacità di assunzione dell'Ente (€ 49.933,33);

Tenuto conto che, essendo un comune virtuoso, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DN del 17/3/2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 co. 557 L. 296/2006;

richiamato l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, che disciplina i limiti di spesa in materia di assunzioni a tempo determinato, all'utilizzo di personale con convenzioni, alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, alla somministrazzione di lavoro nonchè al lavoro accessorio di cui all'art 70, comma 1, D.Lgs. 276/2003;

evidenziato che la spesa complessiva, ai sensi dell'art. 9, comma 28 D.L. 78/2010, non può essere superiore a quella sostenuta, per le stesse finalità, nell'anno 2009 (pari, per questo comune, ad € 148.250,46) e preso atto che dal medesimo prospetto si evince che tale limite non sarà superato per le annualità interessate dalla presente programmazione;

preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 11/05/2023 è stato approvato Il PIAO 2023/2025, all'interno del quale è stato adottato il piano delle azioni positive 2023/2025 in materia di pari opportunità previsto dall'<u>art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006</u> e il piano della performance di cui all'<u>art.10 della L. n. 150/2009</u> per il triennio 2023/2025;

vista la proposta di modifica della sottosezione 3.3 "Organizzazione e capitale umano: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026;

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- rispetta i limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile negli anni 2024/2026 inferiore al limite di legge pari ad € 148.250,46;
- le assunzioni a tempo indeterminato previste rispettano dei vincoli assunzionali sopra citati;
- l'Ente risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie secondo le indicazioni dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. n. 66/2014);
- ha rispettato i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 con deliberazione del la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 19/12/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 in data 28.12.2023, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 – parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 27.04.2023 ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 e modifica del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla sottosezione 3.3 del PIAO contenente l'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026.

Ferrara, lì 11.04.2024

Il Revisore Unico

dott.ssa Barbara Guidi